



# Comune di Trevi nel Lazio

Provincia di Frosinone

AREA TECNICA SETTORE URBANISTICA EDILIZIA

Via Armando Diaz, 1 – tel. 0775/527001, fax 0775/527097 – C. F./P.IVA 00300630605

Ordinanza n. 10 del 11/06/2019

<b>OGGETTO:</b>	<b>ORDINANZA TAGLIO VEGETAZIONE, SIEPI E RAMI SPORGENTI AI MARGINI DEI MARCIAPIEDI, DELLE AREE DI SOSTA DELLE STRADE PROVINCIALI, COMUNALI E VICINALI NONCHÈ SU SPAZI A USO PUBBLICO</b>
-----------------	--

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**RILEVATO** che ai bordi delle strade comunali, è crescente e spesso incontrollato il fenomeno di piante e siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale o i marciapiedi, invadendoli e creando conseguentemente ostacolo e limitazione all'uso dei marciapiedi stessi, ostruendo altresì il campo visivo agli utenti della strada nonché la leggibilità della segnaletica;

**SOTTOLINEATO** che presso curve e incroci stradali, le siepi, i cespugli e le alberature non devono elevarsi oltre il metro dal piano stradale e tutto ciò per 20 metri lineari prima dell'inizio della curva e degli incroci, da entrambi i lati dei due sensi di marcia;

**RITENUTO** che tali inosservanze costituiscono potenziale grave pericolo alla circolazione stradale e al transito ciclabile e pedonale, e sanzionabili dal Codice della Strada;

**VISTI** gli articoli 892 (distanze per gli alberi) e 894 (alberi a distanza non legale) del Codice Civile;

**VISTO** il D.lgs. 30 aprile 1992, n.285;

**VISTO** il D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495;

**VISTI** gli articoli 29 e 7 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360 (disposizioni correttive ed integrative al Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il D.Lgs 18.8.2000, n. 267 recante "Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali";

## ORDINA

1. Ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni posti lungo le strade comunali e vicinali nonché adiacenti agli spazi d'uso pubblico sull'intero territorio comunale, la potatura delle siepi e il taglio dei rami e arbusti che si protendono oltre il confine, che nascondono la segnaletica o che in ogni caso ne compromettono la leggibilità, nonché il rispetto delle distanze previste dalla normativa vigente in materia per la loro messa a dimora. Nel caso in cui il fogliame degli alberi piantati in terreni laterali o le ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari o i fittavoli sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile;

2. Presso curve ed incroci stradali, le siepi, le ramaglie e le alberature non devono elevarsi oltre il metro dal piano stradale e tutto ciò per un tratto di 20 (venti) metri lineari prima dell'inizio delle curve e degli incroci da entrambi i lati dei due sensi di marcia;

3. Ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni delle aree contigue alle strade comunali e spazi pubblici, il taglio o la potatura degli alberi e delle siepi che protendono le proprie fronde sulla sede stradale o sui marciapiedi. I lavori di taglio o potatura delle piante e delle siepi dovranno essere eseguiti con la massima tempestività ogniqualvolta avvenga un'invasione nella proprietà pubblica;

4. Il termine per ottemperare alla presente ordinanza è fissato al 30 giugno di ogni anno e comunque ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità in relazione a quanto sopra specificato nonché stabilito da normative vigenti in materia;

5. Nell'eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle siepi, i lavori di taglio e/o potatura potranno essere eseguiti d'ufficio dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi;

6. È fatto divieto di lasciare i rifiuti dei tagli nei cassonetti dei rifiuti solidi urbani.

### **DISPONE**

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio on-line nonché sul sito Internet comunale e divulgata con pubblici manifesti distribuiti sul territorio comunale.

L'Ufficio di Polizia Locale e gli Agenti/Ufficiali della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza e del rispetto della presente ordinanza. In caso d'inadempienza gli Agenti/Ufficiali della Forza Pubblica provvederanno ad elevare verbale di contravvenzione ed a darne immediata segnalazione all'Ufficio Lavori Pubblici per l'esecuzione dei necessari lavori con rivalsa delle spese sostenute a carico dei contravventori.

### **INFORMA**

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla Pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al T.A.R del Lazio o in alternativa, entro 120 giorni dalla medesima data, al Presidente della Repubblica.

La presente Ordinanza annulla e sostituisce tutte le precedenti inerenti il presente oggetto.

### **SANZIONI**

I trasgressori della presente ordinanza, salvo quanto previsto da altre norme specifiche, saranno puniti con la sanzione amministrativa prevista dalla legge 689/81, nr. 689 ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000 da un minimo di €uro 25,00 a un massimo di €uro 500,00, oltre le spese necessarie a far effettuare a cura di questo Comune e con idonei mezzi meccanici ed attrezzature, la potatura delle siepi in questione..

Trevi nel Lazio, lì 11/06/2019

*IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA EDILIZIA*  
**Geom. Pierluigi GRECO**